



COMUNE DI ISEO • Provincia di Brescia

Tel. 030 980161 (Centralino) - 030 9969424 (Anagrafe) • Fax 030 981420 • P. I. e C. F. 00451300172
 sito web: www.comune.iseo.bs.it • e-mail: info@comune.iseo.bs.it

COMUNE DI ISEO
 Prot.0013052 - 27.08.2013
 CAT. IX CLASSE 4 PARTENZA



ORDINANZA N. 1565 DEL 27.08.2013

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza n. 1528 in data 21.04.2009 con la quale il sindaco di Iseo disponeva il divieto di accesso ai fini di occupazione continuativa in tutta l'area a parcheggio posta su viale Europa e Via Ninfea ai mezzi del tipo caravan, camper, roulotte;

Vista la richiesta pervenuta in data 05 agosto 2013, recepita in pari data al n. 0012139 del protocollo comunale, con la quale l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede a Firenze in via San Niccolò n. 21, chiede l'annullamento della richiamata ordinanza sindacale n. 1528/2009;

Viste le numerose istanze ed i ricorsi presentati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dalla citata Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con i quali chiede la revoca di ordinanze similari in quanto, precludendo la sosta, si creerebbe una discriminante nei confronti dei caravan, autocaravan, camper e simili mentre gli stessi devono essere assoggettati alla identica disciplina prevista per gli altri veicoli;

Visto l'articolo 35 del Codice della strada che attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la competenza ad impartire le direttive per l'organizzazione della circolazione e della segnaletica stradale e che pertanto allo stesso sono attribuiti poteri di interpretazione e di corretta applicazione delle norme del Codice della strada;

Preso atto:

- dei contenuti della direttiva prot. 0031543 datata 2 aprile 2007, del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan;

- dei contenuti della direttiva prot. 0000277 datata 14 gennaio 2008, del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del codice della strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;

- dei contenuti della nota prot. 0050502 datata 16 giugno 2008, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Divisione II, avente ad oggetto la corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali;

- dei contenuti della nota prot. 0065235 datata 25 giugno 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di stalli di sosta nei parcheggi e lungo le strade;

Considerato che:

- in ragione della definizione della sosta e della necessità di ricorrere ad essa per tutte le tipologie di veicoli in circolazione, il Ministero afferma come non vi sia, in linea generale, la possibilità per gli enti proprietari della strada di riservare determinati stalli di sosta solo ad alcune categorie di veicoli, né mediante l'apposizione di segnaletica verticale che espressamente faccia divieto di sosta a determinate categorie di veicoli, né mediante l'apposizione della sola segnaletica orizzontale che, per dimensioni, renda di fatto vietata la sosta a certe categorie di veicoli;